LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 6, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia riservata a gestione privata;

Vista, altresì, la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di funzioni sopra esplicitate;

Richiamati in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificati dalla Legge Regionale n. 1/2016:

l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza

- all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 8, ai sensi del quale la Giunta regionale determina annualmente, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvopastorale cacciabile;
- il Capo IV (artt. 30-40) che disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori, ed in particolare l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011, con cui sono state approvate le nuove modalità di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna stabilendo, in particolare, al punto 1 "Iscrizione agli ATC" - paragrafo 1.1 "Capienza" del relativo allegato che il numero totale dei posti disponibili, per ogni ATC, è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;

Dato atto che:

- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, è stato approvato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", che, in particolare, al capitolo 7 parte seconda individua i criteri per calcolare la capienza degli ATC sulla base degli indici di densità venatoria, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 il suddetto Piano faunistico-venatorio è stato prorogato fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

n. 2141 del 10 dicembre 2018, con la quale è stata confermata la perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;

- n. 314 del 7 marzo 2022 con la quale è stata ridefinita la perimetrazione degli ATC della provincia di Rimini RN01 e RN02, in adempimento di quanto disposto ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 "Misure per l'attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna";
- n. 151 del 6 febbraio 2023 con cui si è preso atto della fusione dell'ATC FC06 con l'ATC FC01, dello scioglimento della associazione ATC FC06, della decadenza dei suoi organi e dell'incorporazione del territorio da parte dell'ATC FC01;

Considerato:

- che, al fine di determinare gli indici di densità venatoria, è necessario tenere in considerazione la tripartizione morfologica del territorio caratterizzata per il 48% da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;
- che, peraltro, un diverso uso del territorio da parte dell'uomo, quale l'urbanizzazione e l'attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina nonché l'abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere l'attività venatoria;
- che è opportuno confermare i limiti minimi e massimi di densità venatoria, in base alla suddivisione nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA - COLLINA - PIANURA secondo i parametri di classificazione altimetrica dei Comuni dell'Istituto Nazionale di Statistica, già definiti per la stagione venatoria 2022/2023 e mantenuti per quella 2023/2024, tenuto conto della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori e in considerazione della notevole eterogeneità degli ATC classificati in fascia territoriale MONTAGNA, dove sono presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari quanto a scarsità di copertura forestale, presenza di colture specializzate e frammentazione territoriale, sia ambiti tipicamente di alta montagna caratterizzati da un'elevata copertura forestale e una complessa morfologia del terreno con zone

in forte pendenza, nonché tenuto conto della diminuzione del numero di cacciatori che rende possibile indicare un valore maggiore per quanto riguarda la possibilità di derogare al limite minimo di densità;

Acquisite e trattenute agli atti del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura le note trasmesse dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento alla densità venatoria per ciascun ambito, ai sensi del suddetto art. 8 della Legge Regionale n. 8/1994, contenenti le relative richieste degli ATC e le valutazioni degli uffici territorialmente competenti;

Preso atto, come risulta dalle predette note, che per i territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini gli indici di densità venatoria proposti rientrano nell'ambito delle fasce già individuate dalla Regione nella scorsa stagione venatoria, senza alcuna deroga;

Rilevato che alcuni ATC dei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna hanno richiesto l'applicazione di deroghe, supportando dette istanze con specifiche motivazioni o confermando quelle già presentate per la stagione venatoria 2023/2024, con riferimento agli ATC di seguito indicati:

Territorio			A'	rc		
Piacenza	-	-	PC03, PC09,	· ·	=	PC06,
Parma	,	PR02, PR08,	PR03, PR09	PR04,	PR05,	PR06,
Reggio nell'Emilia	RE01,	RE02,	RE03,	RE04		
Modena	MO02,	M003				
Ferrara	,	FE02, FE08,	FE03, FE09	FE04,	FE05,	FE06,
Bologna	во01,	во02,	В003			

Richiamata la disamina tecnica effettuata dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti e dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, da cui emerge che le motivazioni addotte dagli ATC soprariportati dei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna sono oggettive e significative;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione degli indici in argomento per non pregiudicare l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2024/2025, al fine di fornire agli ATC gli elementi indispensabili per determinare il numero di cacciatori ai quali può essere consentita l'iscrizione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1. di confermare, nel quadro della pianificazione faunisticovenatoria vigente, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA, i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili:
 - MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 27 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 30 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- 2. di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2024/2025, gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC, come di seguito specificato:

Territorio	ATC	Indice di densità venatoria
Piacenza	PC01	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore ogni 27 ettari

		·
	PC04	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PC05	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC06	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC07	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC08	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC09	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC10	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PC11	1 cacciatore ogni 25 ettari
Parma	PR01	1 cacciatore ogni 30 ettari
	PR02	1 cacciatore ogni 30 ettari
	PR03	1 cacciatore ogni 30 ettari
	PR04	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PR05	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PR06	1 cacciatore ogni 22 ettari
	PR07	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PR08	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PR09	1 cacciatore ogni 27 ettari
Reggio- Emilia	RE01	1 cacciatore ogni 30 ettari
	RE02	1 cacciatore ogni 30 ettari
	RE03	1 cacciatore ogni 27 ettari

	RE04	1 cacciatore ogni 25 ettari
Modena	MO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	M003	1 cacciatore ogni 23 ettari
Ferrara	FE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore ogni 30 ettari
	FE04	1 cacciatore ogni 30 ettari
	FE05	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE06	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE08	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore ogni 30 ettari
Bologna	во01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	во02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	во03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore ogni 14 ettari

	FC05	1 cacciatore ogni 18 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore ogni 15 ettari
	RA02	1 cacciatore ogni 16 ettari
	RA03	1 cacciatore ogni 18 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore ogni 15 ettari
	RN02	1 cacciatore ogni 21 ettari

- 3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.